

**Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.**

#### IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e successive modificazioni;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Visto, in particolare, l'art. 4, della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n.13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998;

Visto, altresì, l'art. 5, della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui con uno o più regolamenti sono dettate le norme di attuazione della medesima legge;

Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, recante regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti, emanato in attuazione del citato art. 5, della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale è individuato il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del 1998;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare e in particolare l'art. 1837, comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998,

n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:

- a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
- b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
- c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
- d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
- e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 23, comma 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 ed in particolare l'art. 7 recante stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative;


Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014 — inerente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, e in particolare la tabella 7 in cui è indicata la consistenza pari ad € 500.623,00, per l'anno 2015, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»;

Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università per l'anno 2015, pari ad € 500.623,00, per la copertura delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;

Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che prevede il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare va interpretato alla luce dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente l'importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari;

Considerato che l'insufficiente stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2015 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina la necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finanziarie disponibili;

Considerata l'opportunità, alla luce del succitato parere espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse di studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari;



Dispone:

Art. 1.

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.

2. Per l'anno scolastico 2013/2014 sono da assegnare nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 1.564 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;

b) cinquanta borse di studio dell'importo di 1.564 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.

3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei all'esito delle graduatorie di cui all'art. 4 del presente bando, risultino disponibilità ulteriori, nell'ambito dello stanziamento di cui al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.

Art. 2.

1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2 sono gli studenti che:

a) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20 ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;

b) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;

c) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.

2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui all'art. 1, comma 3.

3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3.

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - via dell'Impresa n. 91 - 00187 Roma.

2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno accademico 2013/2014, devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*; la data di presentazione sarà quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza.

3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente — o qualora incapace, dall'esercente la potestà di genitori o dal tutore — con allegata fotocopia di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:

specificazione dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;

attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata ovvero di vittima o superstita di vittima del dovere;

indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti conseguiti riferiti all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda con la specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo;

indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3;

dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 e da ultimo dall'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente — a norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — resa su modello conforme all'allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo. In alternativa dichiarare il reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Art. 4.

1. La commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige la graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti;

b) per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;

c) per il merito universitario da 1 a 3 punti, in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.


2. La commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3.

3. La commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione.

4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni, dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda prevista dal presente bando.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Segretario generale: BONARETTI



ALLEGATO

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo  
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi  
Via dell'Impresa, 91  
00187 Roma*

PEC: uagipa.dica@pec.governo.it

Domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti.

### Università - AFAM - Scuole di specializzazione

Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione precedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

#### Generalità del richiedente<sup>1</sup>

COGNOME								NOME								
LUOGO DI NASCITA								DATA DI NASCITA								
CODICE FISCALE																

#### Residenza anagrafica del richiedente

VIA/PIAZZA				N.	
COMUNE			PROVINCIA		CAP
TELEFONO		CELLULARE		E-MAIL	

### CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

a partecipare al concorso per l'assegnazione di una borsa di studio da attribuire in quanto:

- Studente Universitario o Studente di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)
- Studente di Scuola di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione

<sup>1</sup> Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità.



1) Il richiedente dichiara di essere (barrare la lettera corrispondente):


<input type="checkbox"/>	A.	Vittima del terrorismo ed equiparati
<input type="checkbox"/>	B.	Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati
<input type="checkbox"/>	C.	Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati
<input type="checkbox"/>	D.	Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
<input type="checkbox"/>	E.	Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
<input type="checkbox"/>	F.	Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
<input type="checkbox"/>	G.	Vittima del dovere ed equiparati
<input type="checkbox"/>	H.	Orfano di Vittima del dovere ed equiparati
<input type="checkbox"/>	I.	Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati
<input type="checkbox"/>	L.	Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere ed equiparati
	○	Coniuge
	○	Genitore
	○	Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed unico superstite
	○	Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed unico superstite

2) Il richiedente dichiara l'evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima.

<b>AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL DECRETO</b>				
<b>SEDE DELL'AUTORITÀ</b>				
<b>DATA E NUMERO DEL DECRETO</b>			<b>VITTIMA DECEDUTA NELL'EVENTO SI/NO</b>	
<b>DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI</b>				

3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta (non compilare in caso di decesso della vittima).

<b>AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO</b>				
<b>SEDE</b>				
<b>DATA E NUMERO DEL DECRETO</b>				
<b>PERCENTUALE DI INVALIDITA'</b>				



4) Il richiedente dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni. SI  NO

**N.B. I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 5) e 6).**

5) Il richiedente studente non diversamente abile dichiara che ha superato n. \_ \_ esami riferiti all'anno accademico 2013/2014, per i quali i crediti formativi complessivi corrispondono a \_ \_ \_ conseguiti presso<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6) Il richiedente studente non diversamente abile dichiara:

Ha conseguito, nell'anno accademico di riferimento, la laurea o il diploma accademico entro l'anno successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto con la seguente votazione \_\_\_\_\_.

E' iscritto ad un corso per il proseguo di laurea specialistica o a un diploma accademico di secondo livello presso<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare<sup>3</sup> è la seguente:

SITUAZIONE ECONOMICA	
La situazione economica si ottiene sommando:	
a) I redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali (parte B punto 1 del modello CUD/2014, rigo 11 del modello 730-3/2014, rigo RN1 del modello UNICO/2014).	Euro _____
b) Il reddito familiare delle attività finanziarie.	Euro _____
Totale redditi nucleo familiare	Euro _____ =====
In alternativa: Reddito ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente)	Euro _____


Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'art.4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Indicare per intero la denominazione e l'indirizzo esatti dell'Ateneo o dell'AFAM .

<sup>3</sup> Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.



Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità e coordinate bancarie del richiedente.

### COORDINATE IBAN

*Il codice IBAN è sempre di 27 caratteri, è pertanto necessario riempire tutte le caselle sotto riportate. Il codice IBAN è indicato sull'estratto del conto corrente o può essere richiesto al soggetto presso il quale il conto o il libretto è intrattenuto*

BANCA/ UFFICIO POSTALE																											
I B A N ( 27 CARATTERI )																											
PAESE	CIN	EUR	CIN	ABI					CAB					NUMERO C/C													
2 lettere	2 numeri		1 Lett.	5 numeri					5 numeri					12 numeri													
Conto Corrente Intestato al Sig. _____																											
_____																											

Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000, ai fini dell'istruttoria, è utile allegare le seguenti certificazioni:

- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima.
- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno.
- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 104/92, e successive modificazioni.
- Copia della certificazione, dell'Ateneo o dell'Istituto AFAM, del diploma di laurea o degli esami sostenuti e corrispondenti crediti.

15E00533

